

Norme & Tributi
Diritto dell'economia

Anche le Srl-Pmi potranno dematerializzare le quote

Società

Lo prevede la legge Capitali per le compagini che rispettano i due requisiti

I titoli dovranno avere uguale valore, dare pari diritti ed essere indivisibili

Pagina a cura di **Angelo Busani**

Nuove possibilità di dematerializzare le quote. La "legge Capitali" - la n. 21/2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo e in vigore da dopodomani, mercoledì 27 marzo - introduce la possibilità di dematerializzazione delle quote di partecipazione al capitale sociale delle società a responsabilità limitata che rientrano nella categoria delle Pmi. Significa che, nei casi in cui venga effettuata un'operazione in tal senso, la quota di Srl-Pmi è da trattare in forma scritturale e cioè come un'azione di Spa dematerializzata (sono tali, ad esempio, quelle emesse dalle società per azioni quotate).

La nuova normativa non appare invece estensibile, stante il suo tenore letterale, alle Srl che, in ragione delle loro grandi dimensioni, fuoriescano dal perimetro delle Pmi: queste ultime rappresentano un non indifferente novero di società, se si pensa che, secondo gli ultimi dati disponibili elaborati dall'Istat, su oltre un milione circa di imprese operanti in Italia, circa il 22% è rappresentato da Srl e il circa 15% circa è rappresentato da Pmi (considerando congiuntamente le Spa-Pmi e le Srl-Pmi).

Cosa caratterizza le Srl-Pmi
Con l'innovazione disposta dalla legge 21/2024, alle Srl-Pmi viene dunque aggiunta un'altra "specificità", oltre a quelle che già caratterizzano queste società, vale a dire:
● la possibilità di suddividere il capitale sociale in categorie di

quote fornite di diritti diversi;
● la possibilità di determinare il contenuto delle varie categorie di quote: ad esempio, quote prive del diritto di voto, quote con voto non proporzionato alla entità della partecipazione al capitale sociale, quote con voto limitato a particolari argomenti o subordinato al verificarsi di condizioni, eccetera;
● la possibilità di effettuare operazioni sulle proprie partecipazioni, qualora siano compiute in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori d'opera e di servizi anche professionali;
● la possibilità di realizzare un'offerta pubblica di quote anche attraverso portali per la raccolta di capitali (*equity crowdfunding*), vale a dire le piattaforme online che hanno come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle piccole e medie imprese: in quest'ultimo

caso, le quote di partecipazione al capitale di Srl-Pmi già potevano, prima della legge 21/2024, essere sottoscritte tramite intermediari abilitati a effettuare servizi di investimento e la loro circolazione poteva avvenire, in via alternativa alle modalità "ordinarie", mediante una annotazione del loro trasferimento nei registri tenuti da tali intermediari.

In sostanza, già anteriormente alla legge 21/2024 vigeva un sistema di dematerializzazione (cosiddetta "impropria") per le Srl-Pmi che avessero promosso una raccolta di capitali tramite piattaforme di *equity crowdfunding*.

PAROLA CHIAVE

#Quote scritturali

Per quota scritturale si intende la quota di Srl dematerializzata, inserita in un sistema di gestione accentrata. L'aggettivo «scritturale» è stato originariamente usato per distinguere le azioni di Spa cartacee da quelle dematerializzate. Dato che le quote di Srl sono invece in ogni caso entità ideali, l'attribuzione a esse del carattere scritturale vale a distinguere quelle emesse in via ordinaria (la cui entità dipende dal socio cui appartengono) da quelle emesse in un sistema di dematerializzazione, il che presuppone la loro standardizzazione come quote di egual valore nominale, attributarie di identici diritti a coloro che ne siano titolari.

La nuova possibilità

La nuova normativa, pertanto, si affianca a quella preesistente, consentendo opzionalmente la cosiddetta «dematerializzazione forte» e cioè l'emissione di categorie di quote scritturali attraverso l'accesso allo stesso regime di gestione accentrata previsto (obbligatoriamente o volontariamente, a seconda dei casi) per le società azionarie: in altre parole, queste quote di Srl-Pmi, emesse in forma scritturale, potranno esistere sotto la specie di semplici registrazioni contabili.

La dematerializzazione presuppone, per sua stessa natura, che ne siano oggetto quote di Srl-Pmi «aventi eguale valore e conferenti eguali diritti» e quindi quote "standardizzate"; invero, le Srl-Pmi, come è regola generale per tutte le Srl, di regola emettono quote "non standardizzate", il cui valore e il cui numero non sono predeterminati dallo statuto ma dipendono dal numero dei soci che partecipano al capitale sociale (e, inoltre, possono essere individualizzate mediante l'attribuzione di "particolari diritti" a chi ne sia titolare).

Pertanto, la dematerializzazione non appare possibile qualora il capitale della Srl non sia suddiviso in quote che non abbiano eguale valore, non siano indivisibili e non conferiscano diritti uniformi ai soggetti che le sottoscrivano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna il libro soci per segnare il passaggio delle partecipazioni

Le conseguenze

Per la nozione di Pmi va seguito il criterio dettato dalla Commissione Ue

La dematerializzazione delle quote di Srl-Pmi comporta la conseguenza che a queste quote si applica la medesima disciplina delle azioni di Spa ammesse, in via obbligatoria o volontaria, al sistema di gestione accentrata: e precisamente, la medesima disciplina in tema di esercizio dei diritti e di legittimazione del socio (con riguardo, ad esempio, al diritto di riscuotere il dividendo, al diritto di intervenire in assemblea e al diritto di esprimere il voto), in tema di trasferimento della quota a un acquirente, in tema di vincoli sulla quota (si pensi, ad esempio, alla sottoposizione della quota di Srl a un pegno a garanzia di un finanziamento bancario).

Dato che il sistema di dematerializzazione si basa su scritturazioni contabili che si effettuano presso gli intermediari (in particolare, le banche) ove sono istituiti i dossier nei quali i clienti iscrivono le quote di partecipazione al ca-

pitale di Srl di loro proprietà, la legge 21/2024, ha disposto la reintroduzione del libro soci nelle Srl-Pmi che intendono avvalersi del regime di dematerializzazione, dato che il trasferimento delle quote scritturali non viene più iscritto nel Registro delle imprese.

In questo nuovo libro soci le società emittenti devono registrare, entro 30 giorni, il trasferimento delle quote che sia loro comunicato dall'intermediario presso il quale è avvenuta l'operazione di giro-quote.

Per comprendere a quali emissioni di quote da parte di società a responsabilità limitata sia applicabile il sistema di dematerializzazione, occorre stabilire quando una società a responsabilità limitata sia qualificabile in termini di "Pmi".

Secondo una tesi, si dovrebbe utilizzare la nozione utilizzata dal Dlgs 58/1998 (il Tuf, Testo unico finanza) in materia di *crowdfunding*, secondo la quale sono Pmi le «società che in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato» soddisfino almeno due dei tre seguenti criteri: numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a 250, totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro e fatturato netto annuale non superiore a 50 milioni.

Secondo altra opinione, si tratterebbe di una definizione da ricavare dalla Raccomandazione della Commissione Ue 2003/361/Ce, in base alla quale sarebbero da considerate Pmi le imprese che abbiano meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a euro 50 milioni oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

In effetti, le due definizioni sono pressoché identiche dal punto di vista quantitativo e differiscono solo per il fatto che la Raccomandazione 2003/361 richiede che la soglia relativa al numero dei dipendenti non possa essere mai superata a differenza della nozione contenuta nel Tuf, secondo la quale le due soglie da non superare sono alternative fra tutti i tre i parametri.

Ebbene, appare preferibile seguire la nozione ricavata dalla Raccomandazione 2003/361, dato che si tratta di una definizione di carattere generale, quando invece la definizione recata dal Tuf è specificamente dettata in relazione all'attività di collocazione delle quote di Srl-Pmi mediante piattaforme di *equity crowdfunding* al fine di consentire l'effettuazione di procedure semplificate in ordine alla pubblicazione del prospetto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

27/03

ENTRATA IN VIGORE

Mercoledì 27 marzo entrerà in vigore la legge Capitali (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 60 del 12 marzo) che prevede interventi a sostegno della

competitività dei capitali e delega al Governo la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali delle disposizioni in materia di società di capitali

Il focus del Sole24ore del 28 marzo

Legge capitali per Pmi e società
La legge 21/2024 punta ad attrarre investimenti verso le imprese italiane e contiene innovazioni e semplificazioni su assemblee, quotazioni, bilanci, strumenti finanziari e passaggi di quote. Importante anche la nuova nozione di investitori professionali, esclusi dalle cautele generalmente destinate al pubblico dei risparmiatori. A Sim, imprese di investimento Ue, banche, assicurazioni, Oic e fondi

sono ora aggiunte le casse di previdenza e in generale tutti gli enti previdenziali di diritto privato disciplinati dai Dlgs 509/94 e 103/96. E l'educazione finanziaria entra nei programmi scolastici: sarà uno degli argomenti insegnati nell'ambito dell'educazione civica. Tutto questo passa sotto il vaglio degli esperti del Sole 24 Ore, nel Focus Norme e Tributi in edicola assieme al quotidiano in edicola giovedì 28 marzo, al prezzo complessivo di 3 euro.

con la conseguenza che:
● il soggetto cessionario è tenuto al momento del deposito di trasferimento presso il Registro imprese;

● dalla data di iscrizione dell'atto nel Registro imprese si producono gli effetti del trasferimento nei confronti dei terzi (si pensi ad esempio a un creditore del venditore o a un creditore dell'acquirente che intendano sottoporre a pignoramento una quota di Srl).

La circolazione dei titoli dematerializzati avviene invece mediante una "operazione di giro", vale a dire una contemporanea e simmetrica scritturazione da effettuarsi:

● in addebito, presso l'intermediario ove il venditore ha istituito il dossier nel quale sono contabilizzate le quote di Srl da cedere; e
● in accredito, presso l'intermediario ove l'acquirente ha istituito il dossier nel quale le quote di Srl oggetto di acquisto devono essere registrate.

Questa operazione, che, a cura degli intermediari, viene segnalata al gestore centrale, permette al titolare del dossier accreditato di conseguire piena legittimazione all'esercizio dei diritti sociali (ad esempio, il diritto di intervento in assemblea) e all'esercizio del diritto di cedere, a sua volta, la quota di partecipazione al capitale della Srl-Pmi di sua proprietà.

In conclusione, il regime di dematerializzazione "forte" delle quote di Srl-Pmi si affianca, quale ulteriore sistema di circolazione:

● al sistema di circolazione "ordinario" disciplinato dal Codice civile ed effettuato mediante iscrizione al Registro Imprese; e

● al sistema di circolazione dematerializzata disposto per le emissioni di quote di Srl-Pmi tramite piattaforme di *equity crowdfunding* ed effettuata mediante scritturazione di un apposito registro tenuto dall'intermediari abilitati a effettuare servizi di investimento mediante dette piattaforme.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Contratti di trasferimento senza deposito e iscrizione nel Registro imprese

I movimenti

Le nuove regole prevedono una deroga rispetto alla normativa tradizionale

La dematerializzazione è organizzata sulla base di scritturazioni informatiche nelle quali sono registrati i titoli dematerializzati.

L'emissione dei titoli dematerializzati viene comunicata dalla società emittente alla società di gestione del sistema di dematerializzazione (si tratta di Monte Titoli Spa, ora Euronext Securities Milan) la quale, da un lato, apre un conto per ogni emissione con evidenza delle caratteristiche dei singoli strumenti immessi nel sistema di gestione accen-

trata e, dall'altro, apre un conto per ogni intermediario presso il quale il socio della Srl registra le quote di sua proprietà in un apposito dossier a lui intestato.

In sostanza, i movimenti delle quote che vengono registrati presso ogni intermediario sono comunicati dall'intermediario al gestore centrale, il quale "quadra" questi movimenti con l'emissione disposta dalla Srl che ha immesso le sue quote nel sistema di gestione accentrata.

Il sistema di dematerializzazione delle quote delle Srl-Pmi comporta una rilevante deroga alla normativa "tradizionale" che disciplina il trasferimento delle quote di società a responsabilità limitata, secondo la quale il contratto di trasferimento deve avere la forma di una scrittura privata autenticata e deve essere successivamente depositato e iscritto nel Registro delle imprese,



ASSEMBLEA ANNUALE 2024 in seduta ordinaria

L'Assemblea Annuale delle Industrie Associate è indetta in prima convocazione alle ore 8.00 ed in **seconda convocazione alle ore 11.00 del 11 aprile 2024** presso **Magna Pars, Via Forcella 6, Milano** per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Presidente su attività e programmi dell'Associazione
2. Approvazione del bilancio 2023, preventivo 2024, quote associative 2024, preso atto della relazione del Revisore dei Conti

In occasione dell'Assemblea si terrà una riunione di approfondimento su **IL CONTESTO DI RIFERIMENTO E LE PROSPETTIVE PER IL LARGO CONSUMO**

IMPORTANTE
È richiesto l'invio di conferma di partecipazione e/o deleghe entro lunedì 8 aprile.
Per informazioni: Segreteria organizzativa IBC - Tel. 02777213.1 - e-mail segreteria@ibconline.it - www.ibconline.it

IN EDICOLA DAL **5 MARZO** CON IL SOLE 24 ORE A **10,90*€**

*Oltre al prezzo del quotidiano. Offerta valida in Italia fino al 19 Aprile 2024

OPPURE ONLINE: offerte.ilssole24ore.com/superbonus24

SUPERBONUS

Soggetti e interventi interessati dal 110% (anche per il 2024 e il 2025) e nuove misure del 70% e del 65%

Sono ancora molti i contribuenti che oggi continuano a beneficiare del superbonus per gli interventi edili del 2024 e del 2025 nonostante, in molti casi, l'incentivo fiscale sia sceso al 70% per le spese sostenute nel 2024 e al 65% per quelle del 2025. Chi può ancora beneficiare della misura del 110% anche per il 2024 e il 2025? Chi può ancora cedere a terzi il relativo credito o scontarlo in fattura? Come funziona esattamente questo incentivo? Quali sono nello specifico le condizioni che devono avere gli interventi agevolati? Ci sono dei limiti di spesa? E quali sono gli adempimenti da fare? Nella Guida del Sole 24 Ore la risposta a tutte queste domande.

Il Sole **24 ORE**